

Bruxelles, 12 febbraio 2026
(OR. en)

6313/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0044 (COD)**

**PI 20
AGRI 115
CODEC 226**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	12 febbraio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 69 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2019/1753 per quanto riguarda le modifiche, adottate il 14 luglio 2025 dall'Assemblea dell'Unione di Lisbona, del regolamento di esecuzione comune nell'ambito dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 69 final.

All.: COM(2026) 69 final



Bruxelles, 12.2.2026
COM(2026) 69 final

2026/0044 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2019/1753 per quanto riguarda le modifiche, adottate il 14 luglio 2025 dall'Assemblea dell'Unione di Lisbona, del regolamento di esecuzione comune nell'ambito dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'obiettivo della presente proposta della Commissione è garantire l'allineamento della pertinente legislazione dell'UE al regolamento di esecuzione comune modificato relativo al sistema di Lisbona delle indicazioni geografiche dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

Il 14 luglio 2025, nel corso della sessantaseiesima serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI, l'Assemblea dell'Unione di Lisbona ha adottato modifiche del regolamento di esecuzione comune nell'ambito dell'accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine e dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (di seguito "regolamento di esecuzione comune"), come raccomandato dal gruppo di lavoro per lo sviluppo del sistema di Lisbona nella sua sesta sessione del 20 marzo 2025 ai fini dell'adozione da parte dell'Assemblea dell'Unione di Lisbona e come riportato nell'allegato del documento LI/A/42/2, con data di entrata in vigore fissata al 1° luglio 2026.

L'Unione è parte contraente dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche. Il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche stabilisce le norme e le procedure relative alle azioni dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra. A seguito dell'adozione delle modifiche del regolamento di esecuzione comune da parte dell'Assemblea dell'Unione di Lisbona il 14 luglio 2025, diverse disposizioni del regolamento (UE) 2019/1753 dovranno essere modificate entro la data di entrata in vigore di tali modifiche, onde garantire uniformità e coerenza tra il regolamento (UE) 2019/1753 e il regolamento di esecuzione comune aggiornato, permettendo così all'Unione di continuare a essere una parte contraente dell'atto di Ginevra pienamente operativa.

L'Unione ha sostenuto tali modifiche sulla base della decisione (UE) 2025/1415 del Consiglio, dell'8 luglio 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Assemblea dell'Unione particolare istituita dall'accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine, riguardo alle modifiche proposte al regolamento di esecuzione comune a norma dell'accordo di Lisbona e dell'atto di Ginevra di tale accordo¹.

• **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è in linea con le politiche generali dell'Unione volte a promuovere e rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche tramite accordi bilaterali, regionali e multilaterali.

¹ GU L, 2025/1415, 15.7.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1415/oj>.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

In considerazione del suo oggetto, il regolamento dovrebbe essere basato sull'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'Unione ha competenza esclusiva per l'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona. Tale competenza scaturisce dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 25 ottobre 2017 nella causa C-389/15 - Commissione/Consiglio, che ha chiarito che il progetto di accordo di Lisbona riveduto, ossia l'atto di Ginevra, è inteso principalmente a facilitare e disciplinare gli scambi tra l'Unione e i paesi terzi e, in secondo luogo, è tale da avere effetti diretti e immediati su detti scambi, e per questo motivo la sua negoziazione rientra nella competenza esclusiva che l'articolo 3, paragrafo 1, TFUE conferisce all'Unione nel settore della politica commerciale comune di cui all'articolo 207, paragrafo 1, TFUE.²

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'Unione.

- **Proporzionalità**

Le misure proposte non vanno oltre quanto necessario per permettere all'Unione di continuare a partecipare all'Unione di Lisbona in modo da garantire una protezione efficace delle indicazioni geografiche dell'UE.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio è lo strumento giuridico appropriato per modificare il regolamento (UE) 2019/1753, in quanto garantisce le prerogative legislative di entrambe le istituzioni allo stesso modo del regolamento originario.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Le modifiche del regolamento (UE) 2019/1753 sono di natura tecnica; si limitano a fare riferimento alla legislazione dell'UE in materia di indicazioni geografiche adottata nel 2024 e ad attuare le modifiche del regolamento di esecuzione comune adottate nel 2025.

² Sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 2017, *Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea*, C-389/15, ECLI:EU:C:2017:798, punto 74.

Gli orientamenti per legiferare meglio chiariscono che la valutazione d'impatto dovrebbe essere effettuata solo quando ciò risulta utile sulla base di un'analisi caso per caso. In linea di principio, la valutazione d'impatto non è necessaria quando le possibilità di scelta a disposizione della Commissione sono molto ridotte o nulle: ciò è rilevante nel caso in esame, in quanto le modifiche proposte sono rese necessarie dagli obblighi giuridici ai quali l'Unione è soggetta a norma dell'atto di Ginevra, al fine di rispecchiare le modifiche del regolamento di esecuzione comune che entreranno in vigore entro il 1° luglio 2026. L'avallo politico è stato dato tenendo conto di questo contesto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Secondo la valutazione digitale effettuata, la presente proposta non ha dimensioni digitali in quanto non ha alcuna rilevanza digitale. La proposta mira ad allineare la legislazione dell'UE al regolamento di esecuzione comune modificato relativo al sistema di Lisbona delle indicazioni geografiche dell'OMPI.

I mezzi digitali o lo scambio di dati non rientrano nell'ambito di applicazione della proposta. La proposta non comporta la raccolta, il trattamento, la generazione, lo scambio o la condivisione di dati, l'automazione o la digitalizzazione di processi dei portatori di interessi, né l'uso di soluzioni digitali nuove o esistenti; non riguarda servizi pubblici digitali.

- **Diritti fondamentali**

Garantire il proseguimento della piena partecipazione dell'UE all'Unione di Lisbona in quanto parte contraente dell'atto di Ginevra è conforme all'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sancisce la protezione della proprietà intellettuale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

A decorrere dal 1° luglio 2026, a norma della nuova regola 15 del regolamento di esecuzione comune, le parti contraenti saranno autorizzate a presentare domande per iscrivere nuovi tipi di modifiche: modifica del nome di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica registrata a norma dell'atto di Ginevra, modifica del tipo di bene o prodotto e modifica della descrizione delle informazioni riguardanti la qualità, la reputazione o le caratteristiche della denominazione di origine o dell'indicazione geografica in questione di cui alla regola 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune.

Attualmente le procedure stabilite dal regolamento (UE) 2019/1753 si applicano solo alla presentazione delle domande di registrazione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche dell'Unione (articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753), alle

decisioni di proteggere le denominazioni di origine o le indicazioni geografiche registrate dalle altre parti contraenti o di rifiutarne la protezione (articoli da 4 a 7 dello stesso regolamento) e all'autorizzazione agli Stati membri che sono membri dell'accordo di Lisbona e che intendono aderire all'atto di Ginevra di notificare all'Ufficio internazionale le loro denominazioni di origine.

È pertanto essenziale definire le procedure volte ad agevolare la presentazione, da parte dell'Unione, di modifiche delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche, dell'Unione e dei suoi Stati membri, che sono pertinenti per la protezione di tali denominazioni di origine o indicazioni geografiche nell'ambito dell'atto di Ginevra. D'altro canto, è altresì opportuno stabilire le procedure che consentano all'Unione di valutare se proteggere le denominazioni di origine o le indicazioni geografiche originarie del territorio di parti contraenti diverse dagli Stati membri per le quali è stata iscritta una modifica nel registro internazionale.

Alla luce di quanto precede, è necessario stabilire procedure appropriate nell'ambito del regolamento (UE) 2019/1753 per adattarlo alle nuove norme dell'atto di Ginevra.

Tali modifiche sono necessarie per consentire all'Unione di adempiere agli obblighi previsti dall'atto di Ginevra.

Inoltre, a fini di semplificazione e di economia delle procedure, è opportuno sopprimere l'obbligo per gli Stati membri che erano parti dell'accordo di Lisbona prima dell'adesione dell'Unione all'atto di Ginevra di trasmettere alla Commissione qualsiasi notifica effettuata dall'Ufficio internazionale nell'ambito dell'accordo di Lisbona e l'obbligo per la Commissione di trasmettere tali notifiche a tutti gli altri Stati membri.

La modifica dovrebbe inoltre tenere conto della recente riforma della legislazione dell'UE in materia di indicazioni geografiche che ha portato all'adozione del regolamento (UE) 2024/1143, il quale ha istituito un quadro unificato per le indicazioni geografiche nell'Unione, rafforzando la protezione e il riconoscimento di prodotti quali vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, come pure di prodotti artigianali e industriali. L'evoluzione della legislazione applicabile dovrebbe essere rispecchiata dal testo del regolamento (UE) 2019/1753. In particolare, i riferimenti ai comitati pertinenti dei regolamenti abrogati relativi alle indicazioni geografiche dovrebbero essere sostituiti dal riferimento al comitato unico per le indicazioni geografiche istituito dal regolamento (UE) 2024/1143.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2019/1753 per quanto riguarda le modifiche, adottate il 14 luglio 2025 dall'Assemblea dell'Unione di Lisbona, del regolamento di esecuzione comune nell'ambito dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è parte contraente dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche. Il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio² stabilisce le norme e le procedure relative alle azioni dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra.
- (2) Il 14 luglio 2025, nel corso della sessantaseiesima serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale), l'Assemblea dell'Unione di Lisbona ha adottato modifiche del regolamento di esecuzione comune nell'ambito dell'accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine e dell'atto di Ginevra³ dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (di seguito "regolamento di esecuzione comune")⁴. Le nuove norme entreranno in vigore il 1° luglio 2026.
- (3) A seguito dell'adozione delle modifiche del regolamento di esecuzione comune da parte dell'Assemblea dell'Unione di Lisbona il 14 luglio 2025, è opportuno che diverse

¹ GU C , , pag. .

² Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1753/oj>).

³ Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/1754/oj); regolamento di esecuzione comune nell'ambito dell'accordo di Lisbona e dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona (in vigore il 14 luglio 2023, ELI: <https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/textdetails/19813>).

⁴ Testo della modifica: [LI/A/42/2: Summary report of the meeting of the Lisbon Assembly of 14 July 2025 including the decision of approval of the amendment A/66/10.](#)

disposizioni del regolamento (UE) 2019/1753 siano modificate entro la data di entrata in vigore di tali modifiche, onde garantire uniformità e coerenza tra il regolamento (UE) 2019/1753 e il regolamento di esecuzione comune aggiornato, permettendo così all'Unione di continuare a essere una parte contraente dell'atto di Ginevra pienamente operativa.

- (4) In particolare, a norma della nuova regola 15 del regolamento di esecuzione comune, le parti contraenti potranno presentare domande di iscrizione nel registro internazionale dei seguenti nuovi tipi di modifiche: modifica del nome di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica registrata a norma dell'atto di Ginevra, modifica del tipo di bene o prodotto e modifica della descrizione delle informazioni riguardanti la qualità, la reputazione o le caratteristiche della denominazione di origine o dell'indicazione geografica in questione di cui alla regola 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune.
- (5) Attualmente le procedure di cui al regolamento (UE) 2019/1753 non si applicano alle domande di modifica.
- (6) È pertanto necessario definire le procedure volte a permettere l'esecuzione di tali domande da parte dell'Unione. Le domande di modifica presentate dall'Unione dovrebbero riguardare le proprie denominazioni di origine o indicazioni geografiche e le denominazioni di origine o le indicazioni geografiche degli Stati membri cui è stato consentito di essere membri dell'atto di Ginevra, per le quali la Commissione o l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (di seguito "Ufficio") è l'autorità competente.
- (7) È opportuno operare una distinzione tra due tipi di modifiche. Per quanto riguarda le modifiche del nome, del tipo di prodotto o della zona geografica di una denominazione di origine protetta, di un'indicazione geografica protetta o di un'indicazione geografica, protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143 o del regolamento (UE) 2023/2411, trattandosi di elementi costitutivi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nel sistema dell'atto di Ginevra, la Commissione dovrebbe avere l'obbligo di chiedere la modifica della corrispondente denominazione di origine o indicazione geografica iscritta nel registro internazionale, una volta approvata la modifica nel sistema dell'Unione.
- (8) Le informazioni riguardanti la qualità, la reputazione o le caratteristiche [della denominazione di origine o dell'indicazione geografica] sono invece un elemento facoltativo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nel sistema dell'atto di Ginevra. La domanda di modifica di tali elementi della denominazione di origine o dell'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale dovrebbe essere possibile, su iniziativa dello Stato membro di origine della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, una volta approvata la modifica nel sistema dell'Unione.
- (9) Alla luce di quanto precede, è necessario stabilire procedure appropriate nell'ambito del regolamento (UE) 2019/1753 per adattarlo alle nuove norme dell'atto di Ginevra.
- (10) Tali modifiche sono necessarie per consentire all'Unione di adempiere agli obblighi previsti dall'atto di Ginevra.
- (11) Inoltre, a fini di semplificazione e di economia delle procedure, è opportuno sopprimere l'obbligo per gli Stati membri che erano parti dell'accordo di Lisbona prima dell'adesione dell'Unione all'atto di Ginevra di trasmettere alla Commissione qualsiasi notifica effettuata dall'Ufficio internazionale nell'ambito dell'accordo di

Lisbona e l'obbligo per la Commissione di trasmettere tali notifiche a tutti gli altri Stati membri.

- (12) Per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, nei casi specifici di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2023/2411 la Commissione dovrebbe poter avocare a sé dall'Ufficio il potere decisionale in merito alla registrazione, alla modifica e alla cancellazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell'Unione europea o dei suoi Stati membri e in merito alla protezione, al rifiuto di protezione, alla modifica e all'invalidazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche di un paese terzo. La ragione di ciò risiede in particolare nel fatto che la registrazione dell'indicazione geografica proposta potrebbe essere contraria all'ordine pubblico o che tale registrazione o il rigetto della domanda potrebbe pregiudicare le relazioni commerciali o esterne dell'Unione.
- (13) La legislazione dell'Unione in materia di indicazioni geografiche è stata recentemente riformata dal regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, il quale istituisce un quadro unificato per le indicazioni geografiche nell'Unione, rafforzando la protezione e il riconoscimento di prodotti quali vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. Tale regolamento ha modificato i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787 e ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012. I riferimenti ai regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787 dovrebbero pertanto essere sostituiti da riferimenti al regolamento (UE) 2024/1143.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1753, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2019/1753

Il regolamento (UE) 2019/1753 è così modificato:

1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del presente regolamento, il termine "indicazioni geografiche" comprende:

le denominazioni di origine ai sensi dell'Atto di Ginevra, incluse le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio*; e

le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali ai sensi del regolamento (UE) 2023/2411.

* Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i

⁵ Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L 2024/1143, 23.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj>).

2) è aggiunto il seguente articolo 2 bis:

"Articolo 2 bis

Modifiche delle indicazioni geografiche nel registro internazionale

1. A seguito dell'adozione, conformemente al diritto dell'Unione, di una modifica del nome, della classificazione del prodotto o della zona geografica di denominazioni di origine protetta, indicazioni geografiche protette o indicazioni geografiche originarie dell'Unione e protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143 o del regolamento (UE) 2023/2411, la Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio, presenta all'Ufficio internazionale le domande di modifica del nome, del tipo di prodotto o della zona geografica:

a) della corrispondente denominazione di origine o indicazione geografica che è stata iscritta nel registro internazionale su richiesta della Commissione o dell'Ufficio;

b) della corrispondente denominazione di origine o indicazione geografica che è stata iscritta nel registro internazionale su richiesta di uno Stato membro.

2. Su richiesta di uno Stato membro, a seguito dell'adozione, conformemente al diritto dell'Unione, di una modifica di denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette o indicazioni geografiche originarie dell'Unione e protette a norma del regolamento (UE) 2024/1143 o del regolamento (UE) 2023/2411, la Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio, può presentare all'Ufficio internazionale le domande di modifica delle informazioni riguardanti la qualità, la reputazione o le caratteristiche, di cui alla regola 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune, della corrispondente denominazione di origine o indicazione geografica iscritta nel registro internazionale e di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).";

3) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 5 emerge che le condizioni previste da tale articolo non sono soddisfatte o se è pervenuta un'opposizione ammissibile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione decide, mediante un atto di esecuzione, se concedere o meno la protezione di un'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, la decisione in merito alla concessione della protezione è adottata dall'Ufficio.";

4) è aggiunto il seguente articolo 7 bis:

"Articolo 7 bis

Modifiche delle indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale

1. Gli articoli da 4 a 7 si applicano, mutatis mutandis, a una modifica del nome o a una modifica del tipo di prodotto o a una modifica della zona geografica delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche iscritte nel registro

internazionale per le quali la parte contraente di origine, quale definita all'articolo 1, punto xv), dell'Atto di Ginevra, non è uno Stato membro, notificata alla Commissione o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, all'Ufficio, a norma della regola 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune.";

5) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma degli articoli 7 e 7 bis si applicano fatte salve altre disposizioni specifiche dell'Unione relative all'immissione di prodotti sul mercato e, in particolare, all'organizzazione comune dei mercati agricoli, alle norme sanitarie e fitosanitarie e all'etichettatura dei prodotti alimentari.

Per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, il primo comma si applica mutatis mutandis alle decisioni dell'Ufficio.";

6) all'articolo 12, il paragrafo 5 è soppresso;

7) è aggiunto il seguente articolo 12 bis:

"Articolo 12 bis

Applicazione dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2023/2411

L'articolo 30, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) 2023/2411 si applica mutatis mutandis alle procedure stabilite nel presente regolamento per quanto riguarda le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.";

8) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione è assistita dai seguenti comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 con riguardo ai prodotti seguenti:

a) per i vini, le bevande spiritose e i prodotti agricoli che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, dal comitato per la politica di qualità per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose istituito dall'articolo 88 di tale regolamento;

b) per i prodotti artigianali e industriali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/2411, dal comitato per le indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali istituito dall'articolo 68 di tale regolamento.".

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

La presidente

Il presidente